

## **CAMPAGNA AVVISI DI RADIAZIONE EX ART. 96 DEL CODICE DELLA STRADA PER LE ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014**

La Regione Campania, in ottemperanza ai principi di equità fiscale ed al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica ha avviato in questi giorni, in cooperazione con l'Automobile Club d'Italia, le procedure di radiazione d'ufficio previste dall'articolo 96 del Codice della Strada, a seguito dell'omesso pagamento della tassa auto per il triennio 2012, 2013 e 2014.

Pertanto, a seguito dei controlli effettuati presso gli archivi tributari e presso gli archivi del PRA, in assenza di movimentazioni di archivio ostanti (trasferimenti di proprietà, perdite di possesso, provvedimenti giudiziari, esenzioni, ecc) o di pagamenti della tassa auto per il triennio indicato, per le posizioni irregolari è stata inviata una comunicazione ai contribuenti interessati denominata "Avviso di Radiazione".

I contribuenti che hanno ricevuto tale comunicazione ed hanno interesse a far permanere giuridicamente attivo ed in circolazione il veicolo, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa potranno presentare documentazione idonea corredata del modulo allegato alla comunicazione di Avviso di Radiazione ricevuto:

- a. mediante e-mail: [radiazione2016@campania.aci.it](mailto:radiazione2016@campania.aci.it)
- b. mediante e-mailpec: [radiazione2016@pec.campania.aci.it](mailto:radiazione2016@pec.campania.aci.it)
- c. rivolgendosi agli Uffici Periferici dell'ACI
- d. avvalendosi, a titolo oneroso nella misura massima di euro 6,50 oltre Iva, dell'attività di assistenza ed intermediazione amministrativa automobilistica e di acquisizione e trasmissione ottica della documentazione offerta dai Punti di Servizio abilitati (Automobile Club provinciali, Delegazioni ACI ed Agenzie/Studi di consulenza convenzionati per i servizi di assistenza consultabili al link [http://www.aci.it/fileadmin/documenti/Elenco\\_PDS.pdf](http://www.aci.it/fileadmin/documenti/Elenco_PDS.pdf))

comprovando il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Pagamento di almeno una annualità della tassa automobilistica relativa agli anni 2012 e/o 2013 e/o 2014 e/o a periodi tributari successivi a questi, effettuato, tassativamente, in data anteriore alla notifica della comunicazione di radiazione;
2. Diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al 2012 e/o 2013 e/o 2014 e/o a periodi tributari successivi a queste;
3. Vendita del veicolo, perdita di possesso dello stesso, provvedimento della P.A. o altri eventi idonei che abbiano interessato il veicolo previa idonea trascrizione ed annotazione al PRA ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Qualora non si fosse in grado di dimostrare il possesso di uno dei requisiti richiesti e non si desiderasse radiare d'ufficio il veicolo oggetto della comunicazione, ci sarà in ogni caso la possibilità di interrompere la procedura di radiazione regolarizzando la propria posizione tributaria, versando le somme ancora dovute, per le annualità 2012 2013 e 2014 e presentando sempre apposita istanza di opposizione debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla relativa documentazione, mediante i canali sopra indicati alle lettere a, b, c e d.

**Diversamente da quanto riportato in detti avvisi, i termini di pagamento sono prorogati al:**

- 1. 31 dicembre 2016 per l'annualità 2012;**
- 2. 28 febbraio 2017 per le annualità 2013 e 2014**

In assenza di contestazione ed in tutti i casi in cui la documentazione prodotta risulterà insufficiente, il provvedimento di radiazione diventerà esecutivo e sarà formalizzato con l'annotazione negli archivi del PRA con decorrenza dal 01.01.2015.

Le tasse dovute dal contribuente e richieste dall'Amministrazione Regionale fino al 31.12.2014 sono comunque dovute pur in presenza di annotazione della radiazione d'ufficio negli archivi del PRA, che decorre dal 01.01.2015.

L'invio delle memorie difensive, in ogni caso, non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso/opposizione entro trenta giorni dalla data di notifica, da notificarsi a Regione Campania, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - UOD Tasse Automobilistiche, Centro Direzionale is. C5, 80143 Napoli.

In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 del medesimo D.Lgs. 285/1992 ("Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.").